

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2289

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LAFFRANCO

Modifica all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata l’8 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente, la legislazione vigente non prevede l’incompatibilità tra la carica ricoperta in un’assemblea elettiva e quella rivestita in un organo politico esecutivo. È possibile, infatti, essere contemporaneamente parlamentare e Ministro o Sottosegretario di Stato, consigliere regionale e assessore regionale, consigliere comunale e assessore nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Infatti, la legislazione vigente non prevede una netta separazione tra appartenenti a organismi di livello esecutivo (come il Governo e le giunte regionali e comunali) e gli organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali e comunali).

L’unica eccezione a tale principio è stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di 15.000 abitanti (e per le province, fino all’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha sostanzialmente soppresso le giunte provinciali). In questi ultimi enti, infatti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Si tratta, a ben vedere, di una normativa estremamente punitiva in quanto non estesa a tutti i livelli istituzionali. Infatti, se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l’Italia poco più di 700 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti, risulta evidente che in questi casi i consiglieri comunali sono soggetti ad una vera e propria « restrizione ». Nel caso specifico, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in verità, si assiste a

una situazione a dir poco paradossale, ossia che il sindaco è contestualmente componente e « capo » della giunta e componente del consiglio. Allo stesso tempo, invece, i componenti dei consigli non possono essere componenti delle giunte. Alcuni sindaci sono stati persino nominati Ministri. Un sindaco, quindi, può essere contestualmente presidente della provincia o addirittura parlamentare se tale incarico è svolto in un comune con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; non sfugge, inoltre che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sindaco può essere eletto parlamentare europeo.

Come si nota, siamo di fronte a un quadro legislativo notevolmente variegato che fa apparire la normativa in esame estremamente punitiva.

Tale quadro legislativo non è giustificato neppure dai risultati concreti che discendono dall'incompatibilità: infatti negli anni di applicazione del divieto di cumulo delle due cariche elettive, il numero dei consigli comunali sciolti per dimissioni dei consiglieri è aumentato in maniera esponenziale. Maggiore stabilità politica si è avuta, invece, in proporzione, nei comuni dove l'incompatibilità in esame non si applica (quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), nei quali, evidentemente, si realizza una maggiore sinergia (e quindi una minore conflittualità) tra organo assembleare e organo esecutivo.

La soluzione che si vuole proporre con la presente proposta di legge, fermo re-

stando il principio dell'incompatibilità tra l'organo esecutivo e quello assembleare (che ci si augura sia esteso anche alle regioni, con lo stesso meccanismo proposto, e in tal senso si auspica l'esercizio della potestà legislativa propria, per dettato costituzionale, dei consigli regionali), consiste nel prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista. Al termine dell'incarico assessorile, il consigliere sospeso è reintegrato nel consiglio comunale al posto di chi lo ha temporaneamente sostituito. Si tratta, in particolare, dello stesso meccanismo già previsto, in applicazione di norme del codice penale, dagli articoli 45 e 59 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Con l'approvazione di questa proposta di legge si ritiene che si possa determinare una stabilizzazione del sistema delle autonomie locali, da troppi anni in balia di una contrapposizione, che ne ha spesso bloccato le attività, tra l'organo assembleare e quello esecutivo. Infatti, la possibilità, non l'obbligo, che un consigliere comunale possa essere nominato assessore e svolgere per un periodo, anche determinato, questo ruolo, non comporta la perdita dello *status* di rappresentante eletto dal popolo che, in qualche modo, rafforzerebbe anche la sua presenza nella giunta, nonché il rapporto tra i gruppi consiliari e il sindaco o il presidente della provincia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il consiglio, nella prima adunanza successiva, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore ».

€ 1,00



17PDL0022760